

Bruxelles, 28 maggio 2025
(OR. en)

9579/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0262 (COD)**

NDICI 5	COLAC 62
DEVGEN 78	COWEB 81
RELEX 678	ELARG 72
PE 28	MAMA 109
CODEC 714	MOG 48
ACP 37	GLOBAL GATEWAY 21
COAFR 120	FIN 589
COASI 71	ECOFIN 627
COEST 427	

PROPOSTA

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 28 maggio 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2025) 262 final

Oggetto: Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una
maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 262 final.

All.: COM(2025) 262 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2025
COM(2025) 262 final

2025/0262 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza
della garanzia per le azioni esterne**

{SWD(2025) 262 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Negli orientamenti politici 2024-2029 della Commissione europea si afferma che l'Europa deve essere più assertiva sulla scena mondiale nel perseguire i suoi interessi strategici utilizzando il suo potere e i suoi partenariati. L'allargamento deve essere visto come un imperativo geopolitico ed è necessario seguire un approccio più strategico nei confronti del nostro vicinato, anche per quanto riguarda le iniziative faro nell'ambito del nuovo patto per il Mediterraneo; occorre altresì perseguire una nuova politica estera economica in un mondo in cui la geopolitica e la geoeconomia vanno di pari passo.

Investire nei paesi partner consente di creare partenariati a lungo termine reciprocamente vantaggiosi. Il Global Gateway¹ sta tenendo fede alla promessa di stimolare collegamenti intelligenti, puliti e sicuri nei settori del digitale, dell'energia e dei trasporti e di rafforzare i sistemi della sanità, dell'istruzione e della ricerca in tutto il mondo. Di recente, in linea con le raccomandazioni della relazione Draghi, contribuisce anche a ridurre le eccessive dipendenze esterne dell'Europa, garantendo l'approvvigionamento di materie prime, energia pulita, carburanti per il trasporto sostenibile e tecnologie pulite. Finora sono stati mobilitati oltre 200 miliardi di EUR di investimenti del Global Gateway nell'ambito di un autentico sforzo nell'ottica di Team Europa.

La garanzia di bilancio del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) è il principale strumento di condivisione dei rischi dell'Unione a sostegno degli investimenti prioritari al di fuori dell'Unione. Istituito nel 2021 mediante il regolamento relativo allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale², come successore del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), istituito nel 2017³, e del mandato per i prestiti esterni della Banca europea degli investimenti, l'EFSD+ ha soddisfatto una domanda molto significativa proveniente dalla BEI, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo. La valutazione degli strumenti di finanziamento esterno per i quadri finanziari pluriennali 2014-2020 e 2021-2027⁴ ha evidenziato l'effetto catalizzatore dell'EFSD+ nel mobilitare finanziamenti e competenze supplementari e il suo allineamento alla strategia Global Gateway.

Quasi l'80 % della capacità di garanzia dell'EFSD+ nell'ambito del quadro di "architettura aperta" per coprire le operazioni del settore privato è stato impegnato. Parallelamente, la riserva potenziale di progetti generati dalla BEI nell'ambito delle sue finestre d'investimento

¹ "Il Global Gateway", comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, JOIN(2021) 30 final, dell'1.12.2021.

² Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1). *ELI: [Regolamento \(UE\) 2021/947 - IT - EUR-Lex](#)*

³ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1). *ELI: [Regolamento \(UE\) 2017/1601 - IT - EUR-Lex](#)*

⁴ COM(2024) 208 final del 15.5.2024.

dedicate supera il volume di prestiti disponibili entro la fine del periodo di investimento, ossia dicembre 2028. Nel complesso, la richiesta di garanzie a titolo dell'EFSD+ supera gli importi disponibili.

Lo scorso 31 dicembre 2024 è terminato il periodo durante il quale i partner esecutivi dell'EFSD potevano siglare nuove operazioni nell'ambito dei rispettivi accordi di garanzia. A decorrere da tale data, la Commissione calcola ogni anno l'eccedenza o il disavanzo degli accantonamenti relativi all'EFSD depositati nel fondo comune di copertura⁵. In base alle attuali norme applicabili stabilite nel regolamento finanziario dell'UE⁶, le eccedenze sono restituite al bilancio generale. Per analogia con le deroghe al regolamento finanziario previste per il programma InvestEU⁷, che può già utilizzare l'eccedenza degli accantonamenti per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)⁸, e per lo strumento per l'Ucraina⁹, qualora l'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina costituisca entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà, si propone di assegnare all'EFSD+ l'eccedenza degli accantonamenti per la garanzia dell'EFSD.

La BEI ha rivalutato il rischio residuo che è in grado di assumersi nell'ambito della finestra d'investimento esclusiva dedicata alle operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali e ha concluso che potrebbe essere aumentato dal 35 % al 40 %. Ciò consentirebbe di ridurre la copertura della garanzia dell'UE dal 65 % del portafoglio, come inizialmente previsto dal regolamento NDICI-Europa globale, al 60 %.

Ponendo l'accento sull'importanza per l'Europa, nell'attuale contesto geopolitico e geoeconomico, di ribadire il suo impegno nei confronti dei paesi partner aumentando gli investimenti, nonché sull'elevata richiesta di garanzia dell'EFSD+, l'attuale proposta è intesa ad aumentare l'efficienza della garanzia per le azioni esterne. Saranno messe a disposizione risorse per un valore stimato a 471 milioni di EUR.

Parallelamente, una serie di misure di semplificazione, già in fase di attuazione o di discussione, consentirà ai partner esecutivi di accrescere l'efficienza e di riorientare risorse verso la creazione e l'attuazione di progetti che massimizzino il valore aggiunto per i paesi partner. La riduzione dei tempi di commercializzazione favorirà inoltre l'accelerazione del Global Gateway e un'attuazione più rapida degli obiettivi strategici:

- eliminando dalla rendicontazione annuale sugli accordi di garanzia che i partner esecutivi trasmettono alla Commissione l'obbligo di sottoporre ad audit la

⁵ Istituito a norma dell'articolo 215 del regolamento finanziario.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 3). ELI: [Regolamento \(UE\) 2021/523 - IT - EUR-Lex](http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj)

⁸ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1). ELI: [Regolamento \(UE\) 2015/1017 - IT - EUR-Lex](http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1017/oj)

⁹ Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>).

- valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione del partner esecutivo per quanto riguarda le singole operazioni;
- riducendo l'onere negoziale per gli accordi di garanzia dell'EFSD+ e consolidando le proposte dello stesso partner esecutivo nell'ambito di un unico accordo di garanzia;
 - se del caso, firmando un accordo di contributo riguardante più componenti dell'assistenza tecnica per partner esecutivo;
 - attribuire priorità, ove debitamente giustificato, alle integrazioni degli accordi di garanzia esistenti per le nuove proposte dei partner esecutivi, per cui è necessario negoziare solo le condizioni relative alle nuove operazioni;
 - ridurre la frequenza della rendicontazione finanziaria per gli accordi di garanzia da una cadenza trimestrale a una semestrale;
 - realizzare un'ampia semplificazione del quadro di finanziamento misto, in particolare con la BEI:
 - razionalizzando il modulo di domanda e la procedura di approvazione;
 - semplificando le modalità di aggiudicazione firmando contratti quadro di finanziamento misto;
 - consolidando le relazioni aggregando le attuali relazioni individuali per operazione di finanziamento misto all'interno di un'unica relazione per contratto quadro.

Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a garantire un'assegnazione efficiente ed efficace dei contributi di finanziamento misto dell'UE e la rendicontabilità per quanto riguarda la loro attuazione.

Solo la prima misura dell'elenco di cui sopra richiede la modifica del regolamento NDICI-Europa globale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con gli obiettivi strategici esistenti nei settori del clima, dell'ambiente e dell'energia, del digitale e delle infrastrutture, della parità di genere, dello sviluppo umano, della crescita sostenibile e dell'occupazione nei paesi partner. Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), volto a sostenere gli investimenti e ad aumentare l'accesso ai finanziamenti, è coerente con il Global Gateway e con l'attuazione di partenariati reciprocamente vantaggiosi con i nostri vicini più prossimi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con il patto per l'industria pulita dell'UE, i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti e la strategia sulle materie prime critiche. Le modifiche proposte rafforzeranno ulteriormente l'impatto in questi settori aumentando la capacità di investimento del Global Gateway e contribuendo alla convergenza economica dei paesi dell'allargamento. È inoltre coerente con l'opportunità di effettuare investimenti strategici nel quadro dei partenariati strategici e della dimensione regionale del futuro patto per il Mediterraneo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Per la presente proposta di modifica del regolamento NDICI-Europa globale è utilizzata la stessa base giuridica della versione in vigore, ovvero l'articolo 209 (cooperazione allo sviluppo) e l'articolo 212 (cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'UE si trova, per una serie di ragioni, in una posizione privilegiata per sostenere i paesi partner. Il suo status di entità sovranazionale ne determina l'influenza politica e il conseguente peso. L'UE è presente in tutto il mondo grazie alle sue delegazioni. Per questo dispone di una vasta rete di informazioni sugli sviluppi che interessano i paesi a livello globale. L'UE ha inoltre aderito alla maggior parte dei processi multilaterali finalizzati ad affrontare le principali sfide su scala mondiale. Ciò le consente di essere costantemente a conoscenza di nuove esigenze e problemi e, quindi, di riassegnare le risorse di conseguenza. La complementarità tra l'azione dell'UE e gli interventi degli Stati membri è in aumento nell'ambito dell'approccio Team Europa.

L'UE può garantire un valore aggiunto grazie al volume delle risorse ripartite attraverso i suoi strumenti, in particolare l'EFSD+, e alla prevedibilità delle risorse disponibili nel periodo rimanente del quadro finanziario pluriennale.

• Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

• Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi perseguiti richiedono la modifica dell'attuale regolamento NDICI-Europa globale e l'introduzione di una deroga al regolamento finanziario mediante una proposta legislativa.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea¹⁰ ha confermato che l'NDICI-Europa globale si è dimostrato nel complesso adatto allo scopo. In un contesto geopolitico in evoluzione l'NDICI-Europa globale ha dimostrato la propria rilevanza per conseguire le priorità dell'UE e fornire sostegno ai paesi partner, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19, della guerra di aggressione russa all'Ucraina e delle pressioni migratorie, in particolare nel vicinato. Ha inoltre dimostrato che l'utilizzo dell'EFSD+ era sulla buona strada per contribuire agli obiettivi generali dell'NDICI-Europa globale. Ha riconosciuto che l'interesse estremamente diffuso a beneficiare della copertura della garanzia dell'UE indica che l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne stabilito nell'NDICI-Europa globale è adeguato. Il valore aggiunto dell'EFSD+ in termini di mobilitazione di finanziamenti e competenze supplementari di una serie di istituzioni finanziarie multilaterali e di istituzioni di finanziamento allo sviluppo, comprese le banche nazionali di sviluppo e le istituzioni regionali, è corroborato dalla notevole eccedenza di sottoscrizioni verificatasi in

¹⁰ COM(2024) 208 final del 15.5.2024.

occasione del primo invito a presentare proposte nell'ambito dell'architettura aperta dell'EFSD+. Il finanziamento misto nell'ambito dell'EFSD+ è altresì fondamentale per migliorare la sostenibilità, la resilienza agli effetti del clima e l'impatto sullo sviluppo nei paesi partner dell'UE. Nella valutazione si è sottolineato come il settore privato dovrebbe assumere un ruolo più incisivo nel processo, fungendo da potente motore per una crescita sostenibile e inclusiva, e che il contributo del settore privato attraverso l'EFSD+ è fondamentale per un uso efficiente del bilancio dell'UE a sostegno della crescita sostenibile nei paesi partner.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

È stato condotto uno studio esterno a sostegno della valutazione degli strumenti di finanziamento esterno. Il gruppo di studio esterno ha condotto oltre 340 colloqui semistrutturati con oltre 350 informatori. Gli esperti degli Stati membri hanno convenuto che, nonostante si trovi in una fase iniziale, l'EFSD+ può essere utilizzato per catalizzare la cooperazione con le istituzioni di finanziamento allo sviluppo e stimolare i flussi finanziari verso investimenti nei paesi partner dell'UE. Hanno inoltre convenuto che l'EFSD+, in quanto strumento guidato dalle politiche, deve contribuire a iniziative geopolitiche quali il Global Gateway o le iniziative Team Europa. Gli esperti degli Stati membri concordano sul fatto che l'EFSD+ potrebbe migliorare la capacità dell'UE di attrarre e sostenere investimenti nei paesi partner. Le istituzioni di finanziamento allo sviluppo hanno riconosciuto che progetti su misura e ad alto impatto richiedono finanziamenti e una copertura più mirati da parte dell'EFSD+, soprattutto in considerazione della limitata propensione al rischio nei paesi fragili e meno sviluppati.

Alla fine del 2024 e all'inizio del 2025 diversi partner esecutivi dell'EFSD+ hanno formulato suggerimenti proattivi per razionalizzare l'attuazione dei finanziamenti misti e delle garanzie dell'EFSD+ e per accrescere possibilmente l'efficienza.

- **Assunzione e uso di perizie**

È stata effettuata una valutazione degli strumenti di finanziamento esterno conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento NDICI – Europa globale, che è stata suffragata da uno studio esterno condotto nel 2023¹¹. Cfr. i principali insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia pertinenti per la presente proposta alla sottosezione "Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente".

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non crea un nuovo strumento. La proposta si basa sulle valutazioni d'impatto effettuate nel contesto della proposta originaria di regolamento NDICI-Europa globale e sulla valutazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, che hanno confermato il notevole interesse per la garanzia dell'EFSD+.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa.

Come descritto nella sezione "Motivi e obiettivi della proposta", la Commissione ha già adottato misure per semplificare la negoziazione degli accordi di garanzia dell'EFSD+ e per dimezzare gli obblighi finanziari e di comunicazione dei rischi dei partner esecutivi riducendo la frequenza delle relazioni da trimestrale a semestrale. Ha inoltre avviato discussioni con i

¹¹ [Evaluation of the European Union's External Financing Instruments \(2014-2020 and 2021-2027\) - European Commission](#)

partner esecutivi per semplificare il quadro di finanziamento misto (modulo di domanda, procedura di approvazione, aggiudicazione e rendicontazione).

Non sono stati proposti ulteriori elementi da riferire. La Commissione ha predisposto una soluzione online per la comunicazione dei risultati nell'ambito dell'NDICI-Europa globale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le modifiche proposte del regolamento NDICI-Europa globale non richiedono nuovi contributi a carico del bilancio dell'Unione.

Un'eccedenza di accantonamenti relativi alla garanzia dell'EFSD per gli anni 2024 e 2025, pari a 471 milioni di EUR, sarebbe assegnata all'EFSD+. Si tratta di un'eccedenza una tantum di carattere eccezionale collegata al primo calcolo dell'eccedenza dell'EFSD ed è attribuibile principalmente alla sottoesecuzione di diversi accordi di garanzia a seguito dello shock causato dalla pandemia di COVID-19 e, in alcuni casi, alla mancanza di domanda per i prodotti finanziari proposti, un insegnamento di cui si è preso atto e che è stato integrato nella selezione degli accordi di garanzia dell'EFSD+. Le eccedenze dell'EFSD per gli anni 2026-2027 dovrebbero essere inferiori, in funzione dei rimborsi annuali, delle entrate, dei crediti o della cessazione delle operazioni sottostanti.

L'importo dell'eccedenza di cui sopra tiene già conto della necessità di versare 130 milioni di EUR per un'attivazione della garanzia e 1,7 milioni di EUR per l'attivazione di garanzie nei confronti dell'EFSD già pagate a partire dal 31 dicembre 2024.

L'impatto finanziario delle modifiche relative alla garanzia dell'EFSD implica un ritardo delle entrate del bilancio dell'UE provenienti dalle eccedenze degli accantonamenti per la garanzia dell'EFSD.

I tassi di copertura stabiliti dal regolamento NDICI-Europa globale rimangono invariati.

Non è richiesta alcuna dotazione supplementare per il personale o i costi amministrativi.

È compresa una scheda finanziaria e digitale legislativa contenente maggiori informazioni di bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il fondo EFSD+ è attuato mediante gestione indiretta. La Commissione dispone attualmente di una rete di 19 partner esecutivi ed è aperta a proposte da parte di potenziali nuovi partner esecutivi.

Le disposizioni esistenti in materia di monitoraggio, valutazione e informazione rimarranno in vigore.

I risultati saranno misurati sulla base degli indicatori definiti nell'allegato VI del regolamento NDICI-Europa globale e negli accordi di garanzia con i partner esecutivi al fine di ottenere relazioni armonizzate da questi ultimi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Modifiche del regolamento NDICI-Europa globale (articolo 1)

L'articolo 30, paragrafo 4, prevede già una deroga all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario al fine di consentire l'uso dei rientri dagli strumenti finanziari per gli stessi obiettivi strategici. L'estensione di tale deroga alle garanzie di bilancio, come inizialmente previsto dall'articolo 30, paragrafo 4, è inefficace in quanto l'articolo 214, paragrafo 4, del regolamento finanziario assegna i rientri dalle garanzie di bilancio alla loro copertura. Inoltre la garanzia dell'EFSD non è coperta dal regolamento NDICI-Europa globale.

Per analogia con le finalità dell'articolo 30, paragrafo 4, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, la modifica proposta mira a consentire l'utilizzo dell'eccedenza dell'EFSD per la copertura dell'EFSD+, derogando all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, in virtù del quale l'eccedenza deve essere restituita al bilancio. Esistono già precedenti a sostegno di tale proposta. La stessa deroga è già in vigore a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017. Analogamente, anche l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina prevede una deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario al fine di consentire l'uso di ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina come entrate con destinazione specifica interne da destinarsi allo strumento o al programma che gli succederà.

La modifica dell'articolo 31, paragrafo 8, si ispira all'articolo 214, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che prevede, in riferimento a una garanzia di bilancio, che gli utili sugli investimenti di risorse detenute nel fondo comune di copertura, gli importi recuperati dai debitori inadempienti e le entrate (commissioni) e ogni altro pagamento ricevuto dall'Unione in conformità di un accordo di garanzia siano utilizzati per ripristinare la garanzia di bilancio all'ammontare iniziale nei limiti del periodo ammissibile previsto nell'atto di base, ma non oltre la fase di costituzione della copertura e fatto salvo l'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Nel caso della garanzia per le azioni esterne, che comprende la garanzia dell'EFSD+, il periodo ammissibile per la firma degli accordi di garanzia scade il 31 dicembre 2027 e l'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento finanziario si applicherà eventualmente solo alla fine della fase di costituzione della copertura e del periodo ammissibile, che può durare fino al 2031. In teoria, in caso di perdite a carico della garanzia per le azioni esterne, i rientri di cui sopra potrebbero essere utilizzati fino alla fine del 2027 per ripristinare la garanzia fino all'ammontare iniziale. Nella pratica, si prevedono perdite molto esigue a carico della garanzia per le azioni esterne prima del 2027¹², rendendo inefficace l'articolo 214, paragrafo 6, del regolamento finanziario per tale garanzia. Si propone pertanto di utilizzare le disposizioni dell'EFSD+ che possono essere impiegate per coprire le perdite di cui all'articolo 214, paragrafo 6, del regolamento finanziario, per pagare le attivazioni della garanzia dell'EFSD, per cui è necessaria una deroga all'articolo 214, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario. Pagando le attivazioni della garanzia dell'EFSD come proposto dalla modifica in questione, l'eccedenza dell'EFSD per il 2025 sarebbe aumentata dello stesso importo e messa a disposizione dell'EFSD+.

La modifica dell'articolo 36, paragrafo 1, è la conseguenza di una proposta della BEI stessa di aumentare il proprio rischio residuo nell'ambito della finestra d'investimento dedicata

¹² Finora sono state richieste attivazioni dell'EFSD+ per un importo di 0,714 milioni di EUR, di cui 0,084 milioni di EUR sono stati recuperati.

esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali (IW1) dal 35 % al 40 %, riducendo pertanto la copertura dell'UE dal 65 % al 60 %.

L'articolo 38, paragrafo 6, è abrogato al fine di garantire il pieno allineamento con gli obblighi di revisione contabile e di informativa finanziaria già previsti dagli articoli 212, paragrafo 4, e 222, paragrafo 6, del regolamento finanziario. In tal modo è soppresso l'obbligo dei partner esecutivi di sottoporre ad audit le informazioni sulle singole operazioni nell'ambito degli accordi di garanzia.

Entrata in vigore (articolo 2)

Si propone che il regolamento modificativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentirne una rapida attuazione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Alla luce del contesto geopolitico e geoeconomico mondiale è necessario che l'Unione ribadisca il proprio impegno a istituire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner.
- (2) La relazione Draghi raccomanda di garantire un maggiore coinvolgimento del settore privato e di ridurre le dipendenze esterne eccessive, garantendo l'approvvigionamento di materie prime, energia pulita, carburanti per il trasporto sostenibile e tecnologie pulite da tutto il mondo, potenziando e valorizzando in tal modo il Global Gateway¹³ e i piani di crescita per i paesi dell'allargamento, comportando la richiesta di risorse aggiuntive.
- (3) Oltre a un approccio più mirato all'allargamento, gli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029 riconoscono l'importanza di un approccio maggiormente incentrato sul vicinato dell'UE in senso lato, in particolare il Medio Oriente, l'Africa settentrionale e il Golfo. La rilevanza strategica dovrebbe essere sostenuta da progetti e investimenti strategici concreti, sia a livello regionale, ad esempio T-MED, sia a livello bilaterale attraverso l'attuazione dei partenariati strategici. A seconda dell'evoluzione della situazione sul campo, potrebbero essere necessarie risorse supplementari anche per mantenere la stabilità e sostenere la rapida ripresa/ricostruzione tra i principali partner in Medio Oriente.
- (4) Un importante strumento di finanziamento dell'Unione per conseguire gli obiettivi del Global Gateway e realizzare gli investimenti strategici è il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), e segnatamente la sua garanzia di bilancio, una componente della garanzia per le azioni esterne istituita mediante il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Accrescendo l'efficienza della

¹³ "Il Global Gateway", comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, JOIN(2021) 30 final, dell'1.12.2021.

¹⁴ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il

garanzia per le azioni esterne sarebbe possibile finanziare le priorità dell'azione esterna dell'UE, compreso il potenziamento del Global Gateway.

- (5) L'EFSD+ ha soddisfatto una domanda molto elevata proveniente dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo, come confermato dalla valutazione degli strumenti di finanziamento esterno per i quadri finanziari pluriennali 2014-2020 e 2021-2027¹⁵.
- (6) La copertura della garanzia dell'EFSD+ potrebbe essere aumentata fino al 2027 utilizzando le eccedenze del Fondo europeo di sviluppo sostenibile (EFSD) e impiegando in modo più efficiente la garanzia dell'Unione, riducendo dal 65 % al 60 % le passività dell'UE nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva della BEI per le operazioni con controparti sovrane e controparti sub-sovrane non commerciali. Quest'ultima entrerebbe in vigore solo dopo aver modificato il corrispondente accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. L'assegnazione delle eccedenze degli strumenti preesistenti all'EFSD+ lascia impregiudicati i negoziati sul quadro finanziario pluriennale post-2027.
- (7) L'assegnazione delle eccedenze della garanzia dell'EFSD alla copertura dell'EFSD+ a decorrere dal 31 dicembre 2024 rende necessaria una deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario¹⁶.
- (8) Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse della garanzia dell'EFSD+ per pagare le attivazioni della garanzia dell'EFSD a decorrere dal 31 dicembre 2024 è necessaria una deroga all'articolo 214, paragrafo 6, del regolamento finanziario.
- (9) La capacità della BEI, della BERS e delle istituzioni di finanziamento allo sviluppo di dare esecuzione in modo efficiente a risorse aggiuntive dovrebbe essere aumentata mediante la semplificazione del quadro per le operazioni di finanziamento misto, il consolidamento degli accordi di garanzia e di assistenza tecnica con lo stesso partner esecutivo e la riduzione della rendicontazione finanziaria, portandone la frequenza da trimestrale a semestrale.
- (10) Inoltre, in termini di semplificazione, deve essere eliminato l'obbligo per i partner esecutivi di sottoporre ad audit le informazioni relative alle singole operazioni nell'ambito degli accordi di garanzia che devono fornire nella loro relazione annuale alla Commissione, cosa non prevista dal regolamento finanziario.
- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento - intensificare l'impegno dell'Unione con i paesi partner e ridurre le sue eccessive dipendenze esterne - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj>).

¹⁵ COM(2024) 208 final del 15.5.2024.

¹⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/947 [Regolamento NDICI-Europa globale]

Il regolamento (UE) 2021/947 è così modificato:

(1) l'articolo 30, paragrafo 4, è così modificato:

"In deroga all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario, entrate e rimborsi generati da uno strumento finanziario istituito a norma del presente regolamento sono assegnati alla linea di bilancio d'origine, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione.

In deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le eventuali eccedenze di accantonamenti per la garanzia dell'EFSD a norma del regolamento (UE) 2017/1601, comunicate nel 2025, 2026 e 2027 nel documento di lavoro allegato al progetto di bilancio di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera h), del regolamento finanziario, possono essere utilizzate per la copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall'EFSD+ e istituita dal presente regolamento.

Le risorse di cui ai primi due commi del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario."

(2) all'articolo 31, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga all'articolo 214, paragrafo 6, del regolamento finanziario, le risorse dell'EFSD+ relative alla copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall'EFSD+ e istituita dal presente regolamento e di cui all'articolo 214, paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento finanziario, possono essere utilizzate per coprire i pagamenti relativi al riscatto della garanzia dell'EFSD a decorrere dal 31 dicembre 2024."

(3) all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell'UE copre il 60 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi."

(4) L'articolo 38, paragrafo 6 è abrogato:

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta che modifica il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NDICI-Europa globale] per aumentare l'efficienza della garanzia per le azioni esterne

1.2. Settore/settori interessati

Azione esterna

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

"Sfruttare gli interessi e i partenariati di Europa globale"

1.3.2. Obiettivi specifici

Un uso più efficiente delle risorse destinate alla dotazione delle garanzie di bilancio dell'EFSD e dell'EFSD+ a beneficio delle attuali priorità dell'azione esterna dell'UE, compreso eventualmente il Global Gateway.

Un aumento della garanzia potenzialmente disponibile nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+): la proposta suggerisce un'ulteriore capacità di condivisione dei rischi per realizzare investimenti che stimolino collegamenti intelligenti, puliti e sicuri nei settori del digitale¹⁷, dell'energia e dei trasporti e che rafforzino i sistemi della sanità, dell'istruzione e della ricerca in tutto il mondo.

La proposta potrebbe mettere a disposizione un'ulteriore capacità di condivisione dei rischi per garantire l'approvvigionamento di materie prime, energia pulita, carburanti per il trasporto sostenibile e tecnologie pulite da tutto il mondo, sviluppando nel contempo catene del valore sostenibili nei paesi partner.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Guadagni di efficienza nell'utilizzo degli accantonamenti per le garanzie di bilancio dell'EFSD e dell'EFSD+ a beneficio delle attuali priorità dell'azione esterna dell'UE. In tal modo sarebbe possibile rispondere in parte al notevole interesse mostrato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo e confermato dalla valutazione degli strumenti di finanziamento esterno.

1.3.4. Indicatori di prestazione

L'allegato VI del regolamento NDICI-Europa globale definisce l'elenco dei principali indicatori di performance e di monitoraggio.

Per quanto riguarda l'impatto in termini di semplificazione, le misure di semplificazione dell'EFSD+ già attuate o in corso di negoziazione con i partner

¹⁷ In linea con pacchetto di strumenti dell'UE per la sicurezza del 5G, comunicazione della Commissione, C(2023) 4049 del 15.6.2023.

esecutivi dovrebbero generare un importo totale di circa [21,50] milioni di EUR di risparmi sui costi per i partner esecutivi per tutta la durata delle azioni dell'EFSD+.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁸;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'adozione della presente proposta legislativa è il requisito preliminare fondamentale per l'attuazione della presente iniziativa volta a ottimizzare la gestione della copertura delle garanzie di bilancio sostenute dall'EFSD e dall'EFSD+.

Le misure di semplificazione, parallelamente alla proposta legislativa, rendono l'attuazione dell'EFSD+ più efficiente a vantaggio dei beneficiari finali e degli intermediari finanziari e aumentano la capacità dei partner esecutivi di assorbire un volume più elevato di garanzia dell'UE.

Gli obiettivi dell'EFSD+ e il termine fissato per la fine del 2027 per la conclusione degli accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne rimangono invariati.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La proposta è volta a consentire un uso più efficiente delle risorse destinate alla copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall'EFSD e dall'EFSD+. Dato che l'NDICI-Europa globale è un programma dell'Unione istituito nel 2021 dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma del regolamento NDICI-Europa globale, qualsiasi modifica necessaria di tale programma può essere effettuata solo dall'Unione.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'EFSD+ consente ai partner esecutivi di effettuare operazioni di finanziamento e di investimento in settori specifici degli obiettivi di intervento dell'Unione. Attraverso investimenti pubblici e privati, utilizzando, se del caso, l'intermediazione tramite istituti finanziari e fondi, si genera un effetto moltiplicatore. Ciò contribuisce ad affrontare i fallimenti del mercato e ad assicurare l'accesso ai finanziamenti a imprese e progetti che altrimenti non potrebbero ottenere finanziamenti a condizioni ragionevoli, così da accrescere il livello complessivo degli investimenti nell'Unione e nei paesi partner e promuovere, in tal modo, la crescita e l'occupazione. La proposta,

¹⁸ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

che tiene conto degli insegnamenti tratti dalla valutazione degli strumenti di finanziamento esterno (cfr. punto 1.5.3), rafforzerà il programma e il relativo impatto.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nel 2024 è stato condotto uno studio esterno a sostegno della valutazione degli strumenti di finanziamento esterno. Lo studio ha sottolineato che il settore privato dovrebbe assumere un ruolo più incisivo nell'attuazione del Global Gateway, fungendo da potente motore per una crescita sostenibile e inclusiva, e che il contributo del settore privato attraverso l'EFSD+ è fondamentale per un uso efficiente del bilancio dell'UE a sostegno della crescita sostenibile nei paesi partner. Gli esperti degli Stati membri hanno convenuto che, nonostante si trovi in una fase iniziale, l'EFSD+ può essere utilizzato per catalizzare la cooperazione con le istituzioni di finanziamento allo sviluppo e stimolare i flussi finanziari verso investimenti nei paesi partner dell'UE. Hanno inoltre convenuto che l'EFSD+, in quanto modalità guidata dalle politiche, deve contribuire a iniziative geopolitiche quali il Global Gateway o le iniziative Team Europa. Gli esperti degli Stati membri concordano sul fatto che l'EFSD+ potrebbe migliorare la capacità dell'UE di attrarre e sostenere investimenti nei paesi partner. Le istituzioni di finanziamento allo sviluppo hanno riconosciuto che progetti su misura e ad alto impatto richiedono finanziamenti e una copertura più mirati da parte dell'EFSD+, soprattutto in considerazione della limitata propensione al rischio nei paesi fragili e meno sviluppati, rendendo necessaria una capacità di copertura supplementare.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è pienamente compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Nessuna. Non sono richiesti né l'uso dei margini né una modifica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non applicabile

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dalla data di adozione della modifica fino al 31.12.2027;
- incidenza finanziaria dal 2025 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e per gli stanziamenti di pagamento. L'impatto finanziario comporta ritardi e potenziali riduzioni delle entrate nel bilancio generale dell'Unione in relazione alle eccedenze provenienti dagli accantonamenti relativi all'EFSD.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

I partner esecutivi sono tenuti a riferire periodicamente alla Commissione in linea con il regolamento NDICI-Europa globale e il regolamento finanziario. Ai fini del monitoraggio, essi sono tenuti ad applicare le proprie regole e procedure, che sono state valutate conformemente all'articolo 157 del regolamento finanziario ("valutazioni per pilastro") come rispondenti ai requisiti stabiliti in tale articolo.

Per la preparazione dei bilanci annuali dell'Unione, i partner esecutivi di EFSD+, in linea con l'articolo 212, paragrafo 4, del regolamento finanziario, forniscono alla Commissione i rendiconti finanziari sottoposti ad audit per la parte della garanzia di bilancio loro concessa.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

L'EFSD+ è attuato solo in regime di gestione indiretta, tramite i partner esecutivi, i quali di norma contribuiscono anche al sostegno fornito ai destinatari finali. I partner esecutivi sono la BEI, la BERS, istituzioni di finanziamento allo sviluppo, banche e istituti e altri intermediari finanziari che sono organismi dell'Unione, regolamentati e/o soggetti a vigilanza in quanto parte del settore bancario.

Le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano del sostegno della garanzia dell'Unione continuano ad essere approvate dagli organi direttivi dei partner esecutivi, i quali sono tenuti ad applicare a dette operazioni le proprie regole interne in materia di dovuta diligenza e di controllo. I partner esecutivi sono tenuti a trasmettere alla Commissione i rendiconti finanziari annuali sottoposti ad audit.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il rischio per il bilancio dell'Unione è legato alla garanzia fornita dall'Unione ai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento. La garanzia per le azioni esterne è limitata a 53 449 000 000 EUR.

Il tasso di copertura compreso tra il 9 % e il 50 % per la garanzia per le azioni esterne è stato fissato sulla base dell'esperienza pregressa acquisita con l'EFSD e il mandato per i prestiti esterni della BEI, ed è stato adattato ai prodotti finanziari attuati nell'ambito dell'EFSD+.

Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito dell'EFSD+ sono realizzate conformemente ai regolamenti interni e alle sane pratiche bancarie del partner esecutivo. I partner esecutivi e la Commissione concludono un accordo di garanzia in cui sono stabilite in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'attuazione della garanzia dell'EFSD+.

Dato che di norma il partner esecutivo si assume una parte dei rischi e fornisce un contributo finanziario, gli interessi dell'Unione e del partner esecutivo sono di conseguenza allineati, il che riduce il rischio per il bilancio dell'Unione. I partner esecutivi sono anche istituzioni finanziarie dotate di regole e procedure appropriate,

che sono controllate mediante la valutazione per pilastro conformemente al regolamento finanziario.

I partner esecutivi trasmettono alla Commissione i rendiconti finanziari annuali sottoposti ad audit che coprono le operazioni.

- 2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

La presente proposta non impone (nuovi) controlli.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

In linea con i requisiti del regolamento NDICI-Europa globale e del regolamento finanziario, i partner esecutivi selezionati devono essere sottoposti alla valutazione per pilastro di cui all'articolo 157 del regolamento finanziario, che assicura una solida qualità del controllo interno e dei sistemi di revisione esterna indipendente. Devono inoltre rispettare le disposizioni del titolo X del regolamento finanziario. Trattandosi di istituzioni finanziarie, i partner esecutivi sono dotati di quadri di controllo interno.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio Numero	Natura della spesa	Partecipazione			
		Diss./ Non diss. ¹⁹	di paesi EFTA ²⁰	di paesi candidati e potenziali candidati ²¹	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specificata
6	[14.020170 NDICI-GE – Dotazione del fondo comune di copertura] [15 02 02 03 IPA III — Dotazione del fondo comune di copertura]	Diss.	NO	NO	NO	SÌ/NO

¹⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²¹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	6	
---	---	--

DG: INTPA/ENEST/MENA			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	POST 2027	TOTALE GENERALE
• Stanziamenti operativi								
14 02 01 70	Impegni	(1a)	315,035	51,248		366,283		366,283
	Pagamenti	(2a)	315,035	51,248		366,283		366,283
• Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici [3]								
Linea di bilancio		(3)				-		-
TOTALE stanziamenti per DG INTPA/ENEST/MENA	Impegni	=1 a+1b+3	315,035	51,248	-	366,283	-	366,283
	Pagamenti	=2 a+2b+3	315,035	51,248	-	366,283	-	366,283

DG: ENEST			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	POST 2027	TOTALE GENERALE
• Stanziamenti operativi								
15 02 02 03	Impegni	(1a)	90,023	14,623		104,646		104,646
	Pagamenti	(2a)	90,023	14,623		104,646		104,646

• Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici [3]								
Linea di bilancio		(3)				-		-
TOTALE stanziamenti per DG INTPA/ENEST/MENA	Impegni	=1 a+1b+3	405,057	65,871	-	470,929	-	470,929
	Pagamenti	=2 a+2b+3	405,058	65,871	-	470,929	-	470,929

DG: INTPA/ENEST/MENA			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	POST 2027	TOTALE GENERALE
•TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	405,058	65,871	-	470,929	-	470,929
	Pagamenti	(5)	405,058	65,871	-	470,929	-	470,929
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	-	-	-	-
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 6 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	405,058	65,871	-	470,929	-	470,929
	Pagamenti	=5+6	405,058	65,871	-	470,929	-	470,929

DG: INTPA/ENEST/MENA			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	POST 2027	TOTALE GENERALE
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	405,058	65,871	0,000	470,929	0,00	470,929
	Pagamenti	(5)	405,058	65,871	0,000	470,929	0,00	470,929
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	405,058	65,871	0,000	470,929	0,00	470,929
	Pagamenti	=5+6	405,058	65,871	0,000	470,929	0,00	470,929

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: INTPA/ENEST/MENA		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG INTPA/ENEST/MENA	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni = Totale pagamenti)			

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	POST 2027	TOTALE GENERALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	405,058	65,871	0,000	470,929	0,000	470,929
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	405,058	65,871	0,000	470,929	0,000	470,929

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarli per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno		Anno		Anno		TOTALE 2021- 2027		POST 2027		TOTALE GENERALE TOTALE	
			2025		2026		2027							
RISULTATI														
	Tipo	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo
Obiettivo SPECIFICO 1 Potenziare il Global Gateway														
- Investimenti aggiuntivi mobilitati				270,039		43,914			0	313,953			0	313,953
Totale parziale obiettivo specifico 1			0	270,039	0	43,914	0	0,000	0	313,953	0	0,000	0	313,953
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Ridurre le eccessive dipendenze esterne														
- Investimenti aggiuntivi mobilitati				135,019		21,957			0	156,976			0	156,976
Totale parziale obiettivo specifico 2			0	135,019	0	21,957	0	0,000	0	156,976	0	0,000	0	156,976
TOTALE			0	405,058	0	65,871	0	0,000	0	470,929	0	0,000	0	470,929

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027	POST	TOTALE GENERALE
	2025	2026	2027		2027	
RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027	POST	TOTALE GENERALE
	2025	2026	2027		2027	
RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE 2021-2027	POST 2027	TOTALE GENERALE
RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	POST 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				<input type="checkbox"/>
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)				<input type="checkbox"/>
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0

Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] [2]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	POST 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) <input type="checkbox"/>				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) [1] <input type="checkbox"/>				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] [2]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	POST 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) <input type="checkbox"/>				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) □					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] [2]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

[Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.]

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici		Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
		2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La presente proposta sarà finanziata mediante entrate con destinazione specifica provenienti dalle eccedenze dell'EFSD.

Per la presente proposta non saranno necessarie ulteriori risorse di bilancio dell'Unione né una riprogrammazione.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²²			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
6 5 0 0 — Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale — Entrate con destinazione specifica			305,035	51,248	
6 5 2 0 — Assistenza preadesione — Entrate con destinazione specifica			90,023	14,623	

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

14 02 01 70 NDICI — Europa globale — Dotazione del fondo comune di copertura
15 02 02 03 IPA III — Dotazione del fondo comune di copertura

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

La proposta impone alla Commissione di assegnare all'EFSD+ le eccedenze dell'EFSD, attualmente stimate a 471 milioni di EUR.

²² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

Il regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione non è applicabile alla presente proposta.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Si ritiene che la proposta non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale in quanto non produce né richiede nuove serie di dati rispetto al regolamento NDICI-Europa globale. Nella misura in cui consente di sostenere che nuove operazioni di investimento e finanziamento siano sostenute dall'EFSD+ garanzia, devono essere utilizzati gli indicatori e i sistemi di rendicontazione e monitoraggio esistenti per monitorare l'impatto e le prestazioni.

4.2. Dati

N/D (cfr. 4.1)

4.3. Soluzioni digitali

N/D (cfr. 4.1)

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/D (cfr. 4.1)

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/D (cfr. 4.1)